

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6228 del 09/12/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE TRESINARO AD USO AGRICOLO IN LOCALITA' OSTERIA VECCHIA IN COMUNE DI BAISO (RE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI. PRATICA: RE10T0017.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6396 del 07/12/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove DICEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 9/03/2010 registrata al PG/2010/68760 del 11/03/2010 con cui il sig Giavelli Enea, c.f. 01979050356 residente in via Rio Viole n. 2, nel Comune di Castellarano (RE), in qualità di rappresentante legale della Azienda Agricola Giavelli di Giavelli Enea, Marco, e Manzini Augusta s.a., ora Società Agricola Giavelli c.f./P.Iva 01979050356 con

sede legale in Via Casa Gatti n. 1 nel Comune di Viano (RE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 18500 di pertinenza del Torrente Tresinaro nel Comune di Baiso (RE), ad uso agricolo di cui mq 15000 a seminativo e mq 3500 a incolto, individuata al foglio 3, mappale 1/parte, del Comune di Baiso (RE);

DATO ATTO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.73 del 17/03/2021 è stato pubblicato l'avviso della disponibilità di un'area del demanio idrico ad uso agricolo, di pertinenza del torrente Tresinaro, in Loc. Osteria Vecchia del Comune di Baiso (RE), catastalmente identificata al foglio 3 mappale 1/parte, per il rilascio di concessione ai sensi della L.R. 7/2004 e s.m.i;

CONSIDERATO che per l'area del demanio idrico sopra pubblicata, erano presenti agli atti, oltre alla domanda presentata a firma di Giavelli Enea, altre due domande di concessione presentate prima della pubblicazione dell'area, e pertanto concorrenti, ovvero:

- domanda di concessione assunta con prot. n. PG.2011/26995 del 01/02/2011 ricevuta in data 26/01/2011;
- domanda di concessione assunta con prot. n. PG.2020/170759 del 25/11/2020 ricevuta in data 24/11/2020;

DATO ATTO pertanto:

- che si è proceduto in data 16/06/2021 all'esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art.16 della L.R.7/2004 applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali;
- dell'avvenuta comunicazione a tutti gli interessati dell'esito di gara con PG/2021/102038 del 30/6/2021 tramite trasmissione del verbale relativo alle operazioni di gara, redatto il 16/6/2021 e registrato al PG/2021/97110 del 21/6/2021 e contenente la graduatoria in cui, la Società Agricola Giavelli risulta aver conseguito il punteggio più alto per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (PG/2021/92618 del 14/06/2021);

– che per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono stati presi in considerazione sia il canone pari a € 999,00 a fronte di un canone annuo fissato a base d'asta di importo pari a € 405,00 sia la documentazione comprovante i benefici ambientali previsti dall'art. 16 c. 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;

– del prosieguo della procedura di rilascio del titolo concessorio per la pratica RE10T0017 previa acquisizione, dai competenti organi, dei pareri previsti dalla legislazione vigente in relazione alla domanda della ditta Società Agricola Giavelli;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico nota PG/2021/172274 del 09/11/2021), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022 ;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 999,00 in data 3/12/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Giavelli, c.f. / P.Iva 01979050356 con sede legale in Via Casa Gatti, n.1 nel Comune di Viano (RE), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Tresinaro, di mq 18500, sita in Loc. Osteria Vecchia del Comune di Baiso (RE), catastalmente identificata al fg. n. 3, mapp. 1/parte, ad uso agricolo

di cui mq 15000 a seminativo e mq 3500 a incolto , codice pratica RE10T0017;

2. di stabilire che la concessione abbia decorrenza dal 01/01/2022 fino al 31/12/2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 3/12/2021 (PG/2021/187374 del 6/12/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 999,00 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 999,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge tramite PEC;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Giavelli , c.f. / P.Iva 01979050356 (cod. pratica RE10T0017).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Tresinaro , sita in Loc. Osteria Vecchia del Comune di Baiso (RE), individuata al fg 3 mappale 1/parte del Comune, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 18500, è destinata ad uso agricolo di cui mq 15000 a seminativo e mq 3500 a incolto.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2022 è fissato pari a euro 999,00 e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 999,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2027.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale

al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, che si fanno proprie, rilasciato con determinazione dirigenziale nota prot. n. PG/2021/172274 del 09/11/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia:

1. "per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed " causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

2. *il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del torrente TRESINARO in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*
3. *E' vietato effettuare nell'alveo del corso d'acqua, escavazioni, buche, sbarramenti e derivazioni nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.*
4. *Il concessionario utilizzerà, per raggiungere le aree richieste, la viabilità esistente senza crearne ulteriori, inoltre provvederà, a proprie cure e spese, a porre in opera e mantenere in essere idonea segnaletica verticale recante il divieto di veicolazione ai terzi non autorizzati.*
5. *Il concessionario ha l'obbligo di tenersi informato sulle condizioni e previsioni meteorologiche al fine di poter allontanare, se necessario e con congruo anticipo, mezzi e personale impiegati nelle lavorazioni agricole, dalle aree in concessione;*
6. *Le aree devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato ed il loro uso non potrà essere diverso da quello dichiarato e regolarmente autorizzato dall'Agenzia di Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia.*
7. *il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, una insegna con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa. Si precisa che il concessionario è responsabile di tutti gli eventi che potranno avvenire all'interno delle aree concesse."*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.